



SENT. 30/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati

ANDREA LUPI

Presidente

ROSSELLA SCERBO

Consigliere- relatore

DOMENICO GUZZI

Consigliere

MARIA CRISTINA RAZZANO

Consigliere

ILARIA ANNAMARIA CHESTA

Consigliere

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. 54521 del registro di segreteria, proposti da:

1) Paganelli Gianluca, (C.F. PGNGLC56L14F205T), nato a Milano il 14.7.1956, residente in San Martino Siccomario alla via Piemonte n 12, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Bosisio pec consuelo.bosisio@milano.pecavvocati.it e dall'avv. Gian Marco Grez pec st.grez@pec.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18.

2) Crippa Alessio, (C.F. CRPLSS68L23C523W) nato a Cernusco sul Naviglio il 23.7.1968, residente a Gessate alla via Cascina Rogorino n.9, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Mapelli pec maria.mapelli@milano.pecavvocati.it e Angela Sarli pec angela.sarli@cert.ordineavvocatimilano.it, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons, in Roma alla via Cicerone, n.44);

3) Barberis Ivan (C.F. BRBVNI81E12G674I), residente in Villafranca Piemonte, fraz. San Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Botasso pec paolo.botasso@pecordineavvocatisaluzzo.it, elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma al corso Vittorio Emanuele II, n. 18 pec st.grez@pec.it ;

Contro

La Procura generale presso le Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Lombardia;

Nei Confronti di

La Lombarda S.C.A.R.L. in liquidazione coatta amministrativa, corrente in Melzo, via Martiri della libertà, in persona del Commissario liquidatore;

La Latteria di Milano S.C.A.R.L. in persona del curatore fallimentare, corrente in Milano, via San Vittore,n.36;

Avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della regione Lombardia n. 190 del 2018 del 28.9.2018, notificata il 28 gennaio 2019;

nonché avverso

la sentenza parziale n.193/2016 del 9.11.2016 notificata il 23.11.2016;

Visti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario dott.ssa Giuliana Tranchino, il relatore consigliere Rossella Scerbo, gli avv.ti Consuelo Bosisio, Angela Sarli e Paolo Botasso nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Giulia De Franciscis;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.190/2018 del 28.9.2018 la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato al pagamento in favore dell'Agea, la Lombarda s.c.a.r.l. e Crippa Alessio, in solido, per € 63.591.556,65, la Latteria di Milano s.c.a.r.l per € 4.421.492,73 e in solido con essa Crippa Alessio per € 373.616,73, Paganelli Gianluca per € 1.683.262,28, Barberis Ivan per € 2.364.614,32 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

I predetti sono stati riconosciuti responsabili, a titolo di dolo, della violazione. per le annualità dal 2003/2004 al 2008/2009 ( esclusa l'annualità 2006/2007 per cui è già intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato), della normativa in materia delle c.d. quote latte, di cui al d.l. n. 49 del 28.3.2003, convertito dalla legge n.119 del 30 maggio 2003 e al relativo decreto di attuazione del 31 luglio 2003, riguardanti l'obbligo del c.d. primo acquirente di procedere alla riscossione presso i produttori dei contributi e, nei successivi trenta giorni, al versamento degli importi, trattenuti a titolo di prelievo supplementare, nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'Agea.

I signori Crippa, Barberis e Paganelli hanno proposto distinti atti di appello avverso la predetta sentenza nonché la precedente sentenza parziale n. 193/2016 con cui la Sezione Lombardia aveva rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione.

A) Con atto di impugnazione, ritualmente notificato il 26 marzo 2019 e tempestivamente depositato il successivo 16 aprile, nonché con riserva d'appello del 5 gennaio 2017, il signor Crippa ha chiesto l'annullamento e, comunque, la riforma delle sentenze per i seguenti motivi :

1) Erroneità della sentenza quanto alla pretesa sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

1.1) Erroneamente il giudice di prime cure avrebbe fatto discendere la provvista della giurisdizione dall'inserimento del primo acquirente "nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale predisposta dallo Stato in funzione del conseguimento di un fine pubblico", costituito dal raggiungimento degli obiettivi di politica nazionale comunitaria di regolamentazione del settore lattiero - caseario, con la conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle relative attività.

Il primo acquirente, nell'esercizio dell'attività connessa con la gestione del prelievo supplementare, non eserciterebbe, infatti, alcun potere discrezionale ma svolgerebbe un'attività di mera esecuzione di adempimenti impostagli dalla legge senza assumere una concreta posizione nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e, quindi, sarebbe da escludere la sussistenza del rapporto di servizio relativamente ad un'obbligazione pecuniaria che grava sul produttore, né la destinazione finale del denaro sarebbe sufficiente ad affermarne l'inserimento nell'organizzazione amministrativa (come per es. avviene per il sostituto d'imposta).

A sostegno dell'eccezione, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza delle SS.UU della Cassazione (sen n. 211/2001) nonché quella della Sezione VI penale ( sen n. 897/2015) che, proprio con riferimento alla medesima vicenda, avrebbe negato la sussistenza del rapporto di servizio muovendo dall'argomentazione che il primo acquirente non può essere considerato un incaricato di pubblico servizio e non ha in detenzione denaro dell'ente

pubblico.

1.2) Sarebbe erronea anche l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il convenuto è beneficiario di risorse destinate al perseguimento di pubbliche utilità, poiché il prelievo, come risulta dall'art. 4, secondo comma del regolamento CE n.1788/2003, costituisce un'obbligazione pecuniaria a favore della P. A. a carico del produttore, la cui destinazione pubblica finale non comporterebbe che si tratti di denaro pubblico (similmente al c.d. sostituto d'imposta), divenendo tale solo quando avviene il pagamento.

1.3) Premesso che la domanda attrice non sarebbe volta ad ottenere il risarcimento del danno da omesso versamento del prelievo ma il recupero del prelievo supplementare non versato, erroneamente la sentenza avrebbe omesso di considerare che l'attività di recupero, mediante la riscossione coattiva spetta, ai sensi dell' art.1, comma 9 legge 119/2003, alle regioni titolari di un potere di controllo; da ciò deriverebbe l'impossibilità di configurare la giurisdizione contabile.

2)Erroneità della statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione.

La costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 2945 c.c. spiegherebbe l'efficacia interruttiva della prescrizione solo nei confronti dell'amministrazione danneggiata nel contesto del procedimento penale, e non anche nei confronti della Procura regionale in un procedimento diverso.

Andrebbe, inoltre, considerata l'autonomia delle due azioni che hanno funzioni e natura differente; da ciò deriva che una volta esercitata, con la costituzione di parte civile l'azione di fronte al giudice penale, dovrebbe restare preclusa quella della Procura regionale; se poi si dovesse ritenere che l'azione della

Procura sia esclusiva non dovrebbe ammettersi neanche la costituzione di parte civile nel processo penale, e se intervenuta non potrebbe spiegare alcun effetto.

La Procura regionale era a conoscenza dei fatti sin dal 2008, tant'è che ha inviato una segnalazione alla Procura penale.

### 3) Insussistenza di un danno attuale

Il danno contestato difetterebbe dei requisiti della concretezza e attualità e sarebbe incerto nel suo ammontare. Esso è stato quantificato in un importo pari all'ammontare del prelievo non versato, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità di calcolo e alle voci che lo compongono .

Per una corretta quantificazione sarebbe necessario stabilire con rigore quale fosse il prelievo esigibile, procedendo a stornare i prelievi per cui è intervenuto un provvedimento di sospensione, quelli per cui l'Agea ha proceduto alla compensazione con trattenute corrispondenti a contributi pac cui gli allevatori avrebbero avuto diritto che non sono stati erogati, quelli per cui è stato stipulato un contratto di rateizzazione ex lege n.119/2003 e legge n 33/2009.

Poiché il registro debitori dell'Agea non è stato aggiornato e le procedure di recupero non sono state concluse non vi sarebbe un danno certo e attuale ma solo un credito il cui recupero sarebbe affidato alla Regione e all'Agea attraverso procedure amministrative giurisdizionali.

L'incertezza del credito sarebbe confermata dall'art. 4 del decreto ministeriale del 7.3.2019, il quale ha stabilito che nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, allo scopo di avere dati certi l'Agea dovrà trasmettere in via telematica all'agente della riscossione i residui di gestione relativi ai ruoli emessi sino al 2019 .

L'incertezza del danno sarebbe evidente alla luce della decisione della Corte di giustizia secondo cui (causa c 48/18 ) la normativa italiana in materia di quote latte sarebbe in contrasto con il regolamento n.3950/1992.

Nel processo penale a carico dei funzionari dell'Agea è stata disposta una nuova indagine tecnica al comando dei Ros da cui sarebbe emerso che le multe pagate dall'Italia alla UE non erano dovute stante l'esistenza di aziende fantasma.

Inoltre si dovrebbe tener conto del concorso di colpa di Agea ai sensi dell'art.1227 cc .

4)Erroneità della sentenza in ordine alla pretesa responsabilità di esso Crippa; inesistenza degli inadempimenti denunciati ed estraneità di esso Crippa.

Non vi sarebbe stato alcun inadempimento perché la società cooperativa Lombarda avrebbe provveduto, una volta riscosso il prelievo supplementare, ad accantonare i relativi importi rilevandoli contabilmente in bilancio al passivo come "anticipazioni su compensazioni". Il tribunale di Cassano d'Adda, nel giudizio di impugnazione del provvedimento applicativo di sanzioni amministrative alla Lombarda e ad esso Crippa (doc. 8 e 9 fascicolo cautelare) ha stabilito che non esisteva alcun obbligo di trattenere il prelievo supplementare. Non avrebbero potuto trattenere il prelievo a causa di numerosi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria inibitori sia delle trattenute che dei versamenti. Tutte le decisioni in materia di prelievo supplementare sarebbero state prese dai soci (doc.15.16 e 17 e 18 fascicolo cautelare ).

Ha invocato l'efficacia del giudicato, ex art. 652 c.p.p., assolutorio della Corte di Cassazione.

B) Con atto ritualmente consegnato per la notifica rispettivamente alla Procura

regionale il 25.3.2018 ed alla Procura generale il 28.3.2018, il signor Barberis

ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi.

1) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori della cooperativa Savoia (*rectius* La Latteria di Milano s.c.a.r.l.) Difetto di giurisdizione del giudice contabile per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.2 sexies l n.109/205; difetto di giurisdizione in relazione all'art.1, comma 9 l. n.119/2003.Violazione del principio del ne bis in idem.

1.1) A sostegno dell'eccepito difetto di giurisdizione, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 897 del 2015 con cui la Cassazione VI Sez. penale, avrebbe escluso la sussistenza del rapporto di servizio non essendo il primo acquirente un soggetto pubblico incaricato di pubblico servizio, ma solo un privato commerciante che acquista il latte, su cui incomberebbero obblighi diretti, soprattutto, a facilitare i controlli della pubblica amministrazione su versamenti a sé spettanti.

Inoltre la Cassazione avrebbe escluso anche la sussistenza del danno erariale, non essendovi stato impossessamento di denaro della pubblica amministrazione; fino a quando il prelievo non viene incassato il fatto che abbia una sua specifica destinazione non comporterebbe che si tratta di denaro pubblico. Il che sarebbe confermato dal fatto che il primo acquirente può, in alternativa al versamento in denaro, stipulare una fideiussione.

Ha richiamato, altresì, la sentenza delle SS.UU n. 211 del 2001, denegatoria della giurisdizione contabile.

Viceversa, con la sentenza n. 20132/2004 la Cassazione avrebbe riconosciuto all'UNALAT la qualità di incaricato di pubblico servizio, non perché avesse

il ruolo di primo acquirente, ma perché, in un contesto fattuale e normativo diverso, sulla base di una convenzione con l'Aima sottoscritta l'1.7.1992, gestiva il sistema delle quote latte.

Nella vicenda in esame si verserebbe in una fattispecie di inadempimento di un obbligo di legge da parte del primo acquirente nei confronti dell'ente pubblico.

1.2) Sotto altro profilo, il difetto di giurisdizione è fatto discendere dal fatto che tutte le controversie riguardanti l'applicazione del prelievo supplementare sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce anche della sussistenza del danno, ai sensi dell'art. 2 sexies, legge n. 109 /2005.

1.3) Considerato che il danno posto a fondamento dell'azione attrice deriverebbe dall'omesso versamento del prelievo supplementare dovuto dai produttori conferenti, sarebbe evidente che la Procura regionale avrebbe agito non per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Agea ma il recupero del prelievo supplementare; ma questo, ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge n. 119/2003 sarebbe un compito dell'amministrazione attiva che vi procede con la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Ne deriva che fino a quando la regione non avrà posto in essere i necessari atti esecutivi e fino a quando non si sarà esaurita la procedura coattiva non potrebbe nemmeno essere configurato un danno erariale.

2) Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione perché, secondo pacifica giurisprudenza non potrebbe riconoscersi l'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile nel processo penale, tanto più nei confronti di esso Barberis che non era stato

rinvio a giudizio; non sussisterebbero i presupposti per applicare l'art.1310 c.c. poiché non si verterebbe in un'ipotesi di responsabilità solidale perché ciascuno risponderebbe per il periodo di sua competenza e perché nei confronti della Latteria s.c.a.r.l. non sarebbe stato compiuto alcun atto interruttivo.

3) Insussistenza delle violazioni contestate sotto il profilo dell'elemento oggettivo e del dolo.

Premesso di non essere stato coinvolto nel procedimento penale, che comunque ha visto l'assoluzione di tutti gli imputati, ha invocato il legittimo affidamento essendosi adeguato alle modalità operative seguite da centinaia di cooperative, che avevano ricevuto il conforto anche di sentenze della Cassazione.

In ordine alla sussistenza del danno, considerato che l'obbligo del versamento gravava sul produttore, ha sostenuto che la relativa omissione sarebbe stata causata dal contenzioso in corso con lo Stato italiano (documentato in sede dibattimentale) e confermato dall'impianto della legge n. 33/2009.

Quanto versato dallo Stato italiano riguarderebbe il rapporto con l'Unione europea al quale i primi acquirenti sono del tutto estranei potendosi, al massimo, configurare una responsabilità da inadempimento sanzionata in via amministrativa .

Il danno difetterebbe dei requisiti della concretezza e attualità perché definito il contenzioso in corso o le somme non erano dovute o dovrebbero essere versate dai produttori.

Lo Stato vorrebbe superare il contenzioso barattando l'assegnazione di nuove quote e la possibilità di rateizzare il debito esigibile con la rinuncia espressa al contenzioso. La pessima gestione del sistema delle quote latte ha obbligato lo

Stato a pagare quanto dovuto alla Comunità europea e lo ha esposto ai contenziosi instaurati dai produttori.

C) Con atto di impugnazione, ritualmente notificato il 29.3.2019 e depositato il 19 aprile successivo e con riserva di appello notificata il 20.1.2017, il signor Paganelli ha chiesto l'annullamento e, comunque, la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sotto il profilo dell'insussistenza del rapporto di servizio, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e in relazione all'art. 1, comma 9 d.l. n. 119/ 2003.

1.1) Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe affermato la sussistenza del rapporto di servizio derivante dall'inserimento procedimentale ed organizzativo e dalla natura pubblica del denaro . Tale prospettazione sarebbe ampiamente confutata dalla Cassazione penale che, nell'escludere che il primo acquirente possa essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, nonché la natura pubblica del denaro, tra l'altro, avrebbe censurato il richiamo operato impropriamente in un precedente del giudice contabile ad una sentenza della Corte di cassazione (n. 20132 /2004) . Nel caso di specie, non ricorrerebbe l'inserimento funzionale nell'apparato amministrativo con carattere di continuità, ma si sarebbe in presenza di prestazioni saltuarie in posizione esterna all'amministrazione.

Inoltre, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari sarebbero riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2 sexies, legge n.119/2005.

Per di più, ai sensi dell'art.1, c.9 legge n.119/2003, spetterebbe alla regione il

potere di procedere alla riscossione coattiva in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento del prelievo, fermo restando che obbligato al pagamento è il produttore e non il primo acquirente e che il mancato versamento sarebbe stato determinato dai rapporti tra i produttori e lo stato italiano.

2) Infondatezza della sentenza in punto di prova del danno erariale. Carenza di istruttoria insufficiente e lacunosa. Mancanza di motivazione in punto di consulenza tecnica e produzioni della difesa

I conteggi dell'Agea sarebbero errati e la Corte non si sarebbe neanche pronunciata sulle memorie e allegazioni prodotte dalla difesa; sarebbe significativa la circostanza che la regione Lombardia si sia insinuata nel fallimento per l'importo comprensivo del prelievo supplementare non versato e trattenuto dalla Latteria di € 5.360.713,93, somma che si avvicina alle risultanze del processo penale ma è di gran lunga inferiore a quella richiesta in citazione.

La Procura, a seguito delle deduzioni svolte dalla difesa ha rideterminato il danno senza precisare i criteri con cui gli stessi sono stati attribuiti agli amministratori (depositando nota dell'Agea – prot. n. 0002592 del 13.1.2017; nota regione Lombardia acquisita al prot. n. 1004 del 23.1.2017; nota prot. 80355 del 7.2.2017 della Guardia di finanza, con la quale è stata trasmessa la documentazione acquisita presso l'Agea e contenuta in un supporto informatico).

Anche la regione Lombardia ha chiarito che si tratta di un dato dinamico non tanto in ordine all'importo originariamente imputato quanto a quello ancora dovuto, oggetto di diverse e continue procedure di recupero coattivo,

rateizzazioni e compensazioni.

Con l'ordinanza n. 193 del 2016 la Sezione ha ordinato alla Procura di produrre "atti e documenti utili ad accertare l'eventuale sussistenza e, nell'affermativa, l'entità del prospettato pregiudizio economico subito dallo Stato italiano in ambito comunitario a seguito del predetto inadempimento.

Da detta ordinanza sarebbe derivata la necessità di acquisire dati certi in ordine al

a) credito determinato ed esigibile, sia per sopravvenuta scadenza delle proroghe, sia per sopravvenuta definizione dei contenziosi pendenti sulle richieste e sulle intimazioni relative ai pagamenti;

b ) l'entità, con riferimento ai crediti sub a, degli importi riscossi ovvero iscritti al registro nazionale dei debiti ai fini della compensazione ex art 1 reg. com. n.1034/2008.

c) gli importi dei crediti che non risultano recuperabili.

Nonostante la successiva produzione documentale l'incertezza permaneva (rel. GDF del 28.3.2018), come dimostrato dalla tabella costituente parte integrante della memoria difensiva, con la quale veniva avanzata richiesta di c.t.u.

3)Erroneità della sentenza in punto di presunto danno erariale, insussistenza di un danno certo e attuale.

La sentenza, in adesione le conclusioni della Procura, si sarebbe limitata a recepire il dato finale indicato dall'Agea in riscontro all'ordinanza istruttoria ma non avrebbe effettuato una disamina dei dati che concorrono alla sua formazione e che sarebbero inficiati da errori, duplicazioni e omissioni che avrebbero reso necessaria una c.t.u., che è stata inutilmente richiesta.

4) Erroneità della sentenza in punto di responsabilità, insussistenza

dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e del nesso di causalità

In ordine al difetto di nesso causale ha sostenuto che dal 31.10.2007 al 28.5.2008 sarebbe stato amministratore di una società inattiva, che nulla aveva a che fare con le quote latte, e dal 28.5.2008 al 10.07.2008 lo sarebbe stato sulla carta fino al 9.10.2008 perché il signor Crippa non gli avrebbe consegnato i libri sociali né la password per accedere al SIAN e per questo motivo lo avrebbe denunciato.

Il provvedimento di revoca di primo acquirente sarebbe intervenuto successivamente alla cessazione dalla carica in data 30.1.2009.

Con le conclusioni, depositate l'11 aprile 2020, la Procura generale ha chiesto la conferma delle sentenze impugnate; in primo luogo, ha ribadito la provvista di giurisdizione del giudice contabile sulle base delle ampie argomentazioni della sentenza non definitiva.

Secondo la Procura, la stessa sentenza n. 897/2015 della Cassazione penale avrebbe evidenziato la distinzione tra i due ambiti di responsabilità: il penale e l'amministrativo contabile.

Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale per la sussistenza del rapporto di servizio sarebbe sufficiente l'investitura di un soggetto allo svolgimento in modo continuativo di una determinata attività a favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'apparato organizzativo della medesima, a prescindere dal titolo giuridico in virtù del quale avviene tale investitura, nonché l'ordinanza n. 4511/2006, con cui le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulla natura del danno e sugli scopi perseguiti riconoscendo la giurisdizione nei confronti di privati percettori di fondi pubblici.

Richiamandosi a quanto argomentato in sentenza, ha escluso che il primo acquirente possa essere assimilato al sostituto d'imposta e che dall'esclusione di cui alla sentenza n. 897/2015 della qualità di incaricato di pubblico servizio, possa farsi discendere la non configurabilità del rapporto di servizio.

Con riferimento alla dedotta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha evidenziato che si riferisce alle controversie relative alla legittimità dei provvedimenti di applicazione e determinazione del prelievo supplementare mentre spetta alla Corte dei conti conoscere della responsabilità amministrativa per omesso versamento del prelievo, del quale non sia in discussione l'esigibilità o l'ammontare.

Il potere di riscossione coattiva mediante ruolo riconosciuto all'amministrazione non pregiudica la cognizione del giudice contabile sul danno derivante dall'omesso versamento del prelievo.

In ordine all'impugnazione del capo della sentenza con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione, ha ribadito l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile nel processo penale, che si è concluso nel 2015

Con memoria del 10 ottobre 2020 il Paganelli ha sostenuto che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea dell'11.9.2019 nella causa C/46/18/UE, il prelievo supplementare, oggetto del presunto danno erariale, sarebbe venuto meno e, almeno allo stato attuale, non sussisterebbe.

Secondo il giudice europeo, infatti, la normativa italiana di cui alla legge n. 119/2003 avrebbe introdotto un meccanismo di redistribuzione delle quote non contemplato dal regolamento comunitario n. 3950/92, e quindi dovrebbe essere disapplicata, con conseguente necessità di un ricalcolo .

A tale pronuncia si è adeguato il giudice amministrativo ( Cons. Stato, Sez.

III n.7726/2019, n.7734/2019 e Sez II n. 360/2020)in numerose sentenze, che coprono le annate dal 1995/96 al 2008/2009, con le quali sono stati annullati i provvedimenti di determinazione dei prelievi supplementari.

Sempre la Corte di giustizia, con la sentenza del 27.6.2019 C348/2018 ha statuito che la riassegnazione da parte dello Stato dei quantitativi inutilizzati deve essere rieffettuata “in modo proporzionale al quantitativo di riferimento”.

In tale situazione l’incertezza investirebbe non solo il quantum ma addirittura l’an, l’azione della Procura sarebbe improponibile e difetterebbe l’interesse ad agire

Ha, pertanto, ribadito le conclusioni di annullamento e/o riforma delle sentenze impugnate con declaratoria del difetto di giurisdizione; ovvero, nel merito, accoglimento dell’appello per difetto di un danno concreto e attuale oltre che di colpa grave; in via istruttoria ha chiesto l’ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado, in subordine la sospensione del procedimento in attesa della rideterminazione del prelievo da parte della Amministrazione; in ulteriore subordine riduzione del danno con applicazione anche del potere riduttivo.

Con memorie distinte ma di identico contenuto del 9/10 ottobre 2020, Barberis, Crippa si sono richiamati alle sentenza della Corte di giustizia dell’11.9.2019 e del 27 giugno 2019 sostenendo che renderebbero nullo il sistema di redistribuzione delle quote adottate in Italia con conseguente venir meno delle produzioni eccedentarie e del preteso splafonamento, nonché dell’esistenza stessa del prelievo supplementare oggetto del danno erariale.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il meccanismo di compensazione e riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana è

stato alterato dall'applicazione di un criterio nazionale non conforme a dettato europeo, con la conseguente necessità dell'amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione e ha, pertanto, annullato i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare (Cons. St. 6.2.2020, n. 939; Tar Brescia 27.5.2020, n.175) Del resto, la totale inattendibilità e falsità del sistema era stata affermata anche dal giudice penale (GIP presso il tribunale di Roma sentenza del 5.6.2019)

L'insussistenza di un danno comporterebbe il venir meno dell'interesse ad agire e della proponibilità dell'azione perchè il danno sarebbe ipotetico non potendosi sostenere la fondatezza della tesi della PG secondo cui sussisterebbe comunque in virtù dell'esistenza degli obblighi di riversamento a carico del primo acquirente, non eliminato dalla decisione della Corte di giustizia.

Hanno ricordato che le sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiegherebbero i propri effetti rispetto a qualsiasi caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto con effetto retroattivo(CDS Ad. Plenaria 9.6.2016, n. 11; Cass 8.2.2016, n.2468).

Al dibattimento la difesa di tutti e tre gli appellanti ha confermato le conclusioni scritte insistendo, in particolare, sulle lacune istruttorie in punto di quantificazione del danno e sulla sopravvenienza delle decisioni della Corte di giustizia europea.

Il rappresentante dell'ufficio di Procura ha replicato che le decisioni della Corte di giustizia europea non hanno alcun incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio e ha conclusa con la richiesta di conferma della sentenza impugnata.

Concluso il dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Gli appelli, in quanto rivolti avverso un'unica sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art.184,comma 1, c.g.c.

In primo luogo va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia delle società La Lombarda s.c.a.r.l e La Latteria s.c.a.r.l., che non si sono costituite in giudizio pur avendo ricevuto rituale notifica delle impugnazioni, principale e incidentali, nonché dell'avviso di fissazione udienza.

2) Seguendo l'ordine logico delle questioni va affrontata, con precedenza rispetto ad ogni altra, l'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata da tutti e tre gli appellanti sotto tre distinti profili con argomentazioni sovrapponibili che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente.

2.1) Sotto un primo profilo, gli appellanti hanno dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile del rapporto di servizio e del danno erariale con l'argomentazione, quanto al rapporto di servizio che la posizione del primo acquirente sarebbe assimilabile a quella del sostituto di imposta, al pari del quale si limiterebbe a svolgere un'attività meramente esecutiva di obblighi imposti dalla legge al fine di facilitare l'acquisizione da parte dello Stato di entrate relative ad un'obbligazione che grava esclusivamente sul produttore; mancherebbe, quindi, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La destinazione del prelievo supplementare al conseguimento di un fine pubblico non sarebbe sufficiente a tramutarne la natura in denaro pubblico, tale divenendo solo dopo il pagamento; una conferma deriverebbe dal fatto che il

primo acquirente in alternativa al versamento può stipulare una fideiussione;

il che dimostrerebbe che si versa in una fattispecie di inadempimento di un obbligo di legge da parte sua nei confronti dell'ente pubblico.

I versamenti effettuati dallo Stato Italiano all'Unione europea, anche tramite compensazioni, riguarderebbero solo il rapporto tra i due, rispetto al quale rimarrebbe estraneo il primo acquirente.

2.2) Sotto un secondo profilo, il difetto di giurisdizione deriverebbe dal fatto che le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari sarebbero riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, ai sensi dell'art. 2 sexies, legge n.119/2005, conosce anche del risarcimento del danno.

2.3) Sotto il terzo e ultimo profilo, il difetto di giurisdizione deriverebbe dal fatto che la Procura regionale avrebbe agito non per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Agea ma il recupero del prelievo supplementare, attività questa che, ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge n. 119/2003, sarebbe un compito dell'amministrazione attiva, che vi procede con la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

2.4.) L'eccezione, sotto tutti e tre i profili attraverso i quali è stata dedotta, è priva di pregio e deve essere respinta.

Gli appellanti hanno riproposto le medesime argomentazioni formulate in primo grado - a loro volta reiterative delle deduzioni all'invito, motivatamente respinte in citazione - che sono state disattese dal giudice di prime cure con un percorso logico - giuridico che il collegio ritiene di dover condividere.

Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, cioè sulla base del c.d. petitum sostanziale,

individuabile indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola (ex plurimis SS.UU. n.3145/2003, n.5179/2004, n.3077/2003; n.5619/2003, n.10375/2007); in quest'ottica della valorizzazione della causa petendi sono, invece, irrilevanti le formule giuridiche utilizzate dall'attore e le richieste rivolte al giudice adito. Inoltre, l'applicazione del criterio del petitum sostanziale, pur comportando l'apprezzamento di elementi che attengono al merito non comporta che la decisione sulla giurisdizione possa confondersi con quella sul merito e che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass. n 1069/1981, n.102/2001, n.1470/1994).

Ciò premesso, il collegio rileva che la Procura lombarda ha agito per il risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento da parte del primo acquirente (le due società La Lombarda e la Latteria di Milano s.c.a.r.l. e i rispettivi amministratori pro- tempore) all'AGEA del c.d. prelievo supplementare, costituente una sorta di contribuzione obbligatoria, destinata ad essere poi conferita al fondo comunitario FEOGA per il perseguimento della politica comunitaria. Danno patrimoniale configurato "sia come mancato introito che come anticipazione di spesa posto che gli Stati membri sono considerati debitori principali nei confronti degli organi comunitari per l'importo del prelievo supplementare dovuto .."

Nella citazione la *causa petendi* è stata, poi, individuata nell'esistenza di specifici obblighi, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte posti a carico del primo acquirente (società La Latteria s.c.a.r.l. e la Lombarda s.c.a.r.l. e rispettivi amministratori), investito della funzione di

riscuotere il c.d. prelievo supplementare per versarlo all'Agea consentendo, in tal modo, l'adempimento degli obblighi dello Stato Italiano nei confronti dell'Unione europea in materia di regolamentazione del settore caseario.

L'atto di citazione richiama, quanto agli elementi di diritto, la normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte (reg. CE n.856/1984, n.3950/92, n.1788/2003; d.l. n.49/2003, conv. dalla legge n.119/2003 e relativo decreto di attuazione 31.7.2003), diretta a contingentare la produzione del latte nel mercato comune, disincentivando gli allevatori allo sfioramento della quota prefissata rendendolo diseconomico attraverso l'imposizione, a suo carico, di un obbligo di versamento del prelievo supplementare, per ogni quantitativo di latte prodotto in eccedenza.

In questo contesto si inserisce il primo acquirente, soggetto economico investito con provvedimento adottato dalla regioni, che ha l'obbligo di acquistare direttamente il latte bovino dalle aziende agricole e procedere, trattenendo una parte del prezzo dovuto, alla riscossione dei contributi dovuti a titolo di prelievo supplementare e al versamento nei successivi trenta giorni dei relativi importi sul conto corrente accesso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA nonché all'invio alle regioni e alle province autonome di copie della ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni (art 11 reg. C.E. n.1788/2003).

Gli Stati membri sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 3 reg. C.E. n. 1788/2003, del mancato versamento del prelievo supplementare e sono considerati debitori principali nei confronti della Comunità Europea, a prescindere da eventuali recuperi e rateizzazioni effettuati in base alla legislazione interna, per l'importo del prelievo dovuto a livello nazionale. Se

il versamento non viene effettuato entro la data stabilita, la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sui pagamenti dovuti agli agricoltori dello Stato membro nell'ambito della Politica agricola comune (in terminis, Sez. controllo n.11/2013).

Dovendo poi l'Agea far fronte ai pagamenti degli aiuti in favore degli agricoltori è costretta a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria da parte della Tesoreria statale.

Da quanto precede, è indubbio che la controversia dedotta in giudizio sia riconducibile alla giurisdizione contabile, in quanto ha per oggetto l'inadempimento, nell'ambito di un rapporto di servizio in senso lato, di obblighi di rilievo pubblicistico, da parte di un soggetto formalmente investito, sulla base della sussistenza di determinati requisiti previsti dalla legge nazionale (d.l. n.49/2003, conv. dalla legge n.119/2003 e relativo decreto di attuazione 31.7.2003) e comunitaria – di specifici compiti, id est la riscossione e il versamento del c.d. prelievo supplementare, che ne determinino l'inserimento funzionale, con carattere di continuità, nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, in vista del perseguimento di finalità pubbliche, connesse a compiti che, in materia di quote latte, fanno capo allo Stato nell'ambito dell'Unione europea.

Compiti che sono, ad ogni evidenza, sovrapponibili a quelli di riscossione delle entrate di pertinenza dello Stato e degli enti pubblici, svolti dall'esattore, pacificamente soggetto alla giurisdizione contabile (Cass. n.318/2002; Sez. I app. n. 116/2007).

Il fatto, poi, che il prelievo supplementare costituisca un'obbligazione pecuniaria a carico del produttore, non fa venir meno l'obbligo,

concettualmente e giuridicamente distinto, del primo acquirente, in virtù del rapporto di servizio, di riscossione e successivo versamento, che attiene ad una funzione pubblicistica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo dei produttori; negli stessi termini si distingue l'obbligazione tributaria che grava sul contribuente dall'obbligo di riscossione gravante, in virtù di un rapporto concessorio di potestà pubbliche, sull'esattore.

Il collegio rileva, altresì, che non sarebbe risolutivo sostenere che gli obblighi di versamento a carico dello Stato italiano attengono ai rapporti tra questi e l'Unione europea, trattandosi di distinti profili di responsabilità e, in ogni caso, di circostanza che non vale ad escludere ontologicamente e giuridicamente il danno derivante dalla mancata provvista che doveva servire per alimentare l'adempimento dell'obbligo statale verso l'Unione.

Al riguardo è significativo rilevare che tale obbligo non è venuto meno nemmeno dopo le sentenze della Corte di giustizia europea che, pur dopo aver rilevato l'incompatibilità della normativa interna in tema di riassegnazione del prelievo eccedentario, al riguardo, ha affermato che il primo acquirente "deve poter riscuotere gli importi dai produttori con ogni misura appropriata"(sen. 11 settembre 2019, §30 e 31).

2.5) Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il collegio non ritiene di dover negare la propria giurisdizione sulla base del contrario orientamento espresso dalla Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 897/2015, vertente sui medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti, assolti con la formula ampia "perché il fatto non sussiste", nella duplice considerazione dell'impossibilità di qualificare gli imputati quali incaricati di pubblico servizio e dell'insussistenza di un danno "pubblico".

Osserva il collegio che alla pronuncia del giudice penale non può essere riconosciuta, ai sensi degli art. 652 c.p.p., efficacia vincolante nel presente giudizio, poiché il giudicato copre l'inesistenza, ai fini della responsabilità penale, dei presupposti per la qualificazione del primo acquirente come "incaricato di pubblico servizio" nonché del denaro come "pubblico" e la conseguente insussistenza del fatto - reato della truffa e del peculato, cioè profili assolutamente irrilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa, mentre è rimasto incontestato il fatto materiale dell'omissione del versamento del prelievo supplementare.

Né, tantomeno, potrebbero ritenersi vincolanti le argomentazioni in ordine all'inesistenza di un rapporto di servizio poiché il primo acquirente non avrebbe la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, la nozione di rapporto di servizio non deve rivestire necessariamente connotati pubblicistici e non è limitato ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto, che può anche essere un privato, venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione diretta al soddisfacimento di interessi generali, con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento. L'attività non deve consistere necessariamente nello svolgimento della funzione propria del rapporto di servizio potendo avere carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che essa abbia nel rapporto la sua occasione necessaria (Cass.

n 2628/2001; n.2134/2004).

Secondo il giudice penale, il prelievo supplementare non potrebbe essere qualificato come denaro pubblico per il solo fatto di essere destinato a finalità pubbliche, connesse alla politica dell'Unione europea nella materia della produzione lattearia-casearia, tale divenendo solo nel momento in cui interviene il pagamento, così come accade per il sostituto d'imposta, per pacifica giurisprudenza soggetto non legato da un rapporto di servizio con lo Stato, e come, peraltro, sarebbe reso evidente dal riconoscimento, alternativo al versamento del prelievo, della possibilità di presentare una fideiussione.

La prospettazione seguita dal giudice penale è, come si è detto, funzionale alla contestazione mossa agli imputati di peculato, reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, integrato dalla condotta consistente nell'appropriazione di denaro e o un bene pubblico; ma non può assumere alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio in cui la lesione patrimoniale, posta a fondamento della richiesta risarcitoria consiste non nell'appropriazione di denaro pubblico, ma in un danno derivante da una mancata acquisizione di entrate che avrebbero dovuto alimentare il fondo cui lo Stato italiano doveva attingere per effettuare il versamento del prelievo supplementare. È appena necessario rilevare che la mancata acquisizione di entrate integra, secondo granitica giurisprudenza contabile e del giudice di legittimità, al pari di spese indebite, una diminuzione patrimoniale ingiustificata, id est un danno erariale.

Muovendosi in quest'ottica, il richiamo operato dagli appellanti al passaggio argomentativo della sentenza penale che, per negare la qualità pubblica del denaro fa riferimento all'esistenza di un'obbligazione facoltativa - la

prestazione di una fideiussione in luogo del versamento del prelievo supplementare - risulta irrilevante al fine della negatoria della giurisdizione legata all'esistenza di un danno erariale, poiché non esclude il pregiudizio economico derivante sia dall'omesso versamento del prelievo che dalla mancata prestazione della fideiussione.

2.6) La mancanza e il conseguente difetto del rapporto di servizio sono argomentati dagli appellanti con il richiamo al precedente delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 211/2001, che ha negato la sussistenza del rapporto di servizio tra l'AIMA (oggi AGEA) e l'UNALAT, alla quale sarebbero stati affidati gli stessi compiti oggi svolti dal primo acquirente.

La sentenza della Cassazione si colloca in un contesto temporale e normativo diverso; non è vero che ad UNALAT fossero affidati gli stessi compiti del primo acquirente; come rilevato dalla stessa Corte suprema (n. 2124/2004) , “la sentenza n 201/2011 non ha affermato in via generale l'insussistenza di un rapporto di servizio tra l'amministrazione dello Stato e l'UNALAT, ma soltanto la non configurabilità di tale rapporto relativamente alla gestione delle quote latte curata da tale associazione”. Dalla richiamata sentenza emerge che l'applicazione dei regolamenti comunitari ha trovato negli anni sino al 1992 un ostacolo nel fatto che, a causa di una moltitudine di piccoli produttori vi era difficoltà a quantificare la produzione lattearia; conseguentemente lo Stato si è assunto l'onere finanziario del prelievo supplementare; all'UNALAT è stato affidato il compito, dapprima in via di fatto e poi sulla base di una convenzione, di gestire sia la ripartizione delle quote tra i singoli produttori che la riscossione e il versamento del prelievo supplementare, con la particolarità che, ai sensi dell'art.12, lett. c, reg. C.E. n. 857/1984 del

31.3.1984, l' UNALAT e le altre associazioni minori, sono state considerate come produttore, titolare di un determinato quantitativo di riferimento, dal cui sforamento conseguiva l'obbligo del versamento del prelievo supplementare "in proprio" e non come investito di una funzione pubblica con l'osservanza delle norme di settore e per il perseguimento di finalità pubbliche. Successivamente nel 1993 i compiti sono stati affidati all'AIMA che si è avvalsa dell'ausilio meramente esecutivo dell'UNALAT con la conseguente impossibilità di configurare inserimento nell'assetto organizzativo della PA.

2.7) Sotto un secondo profilo il difetto di giurisdizione è stato motivato con la sussistenza, in materia di controversie riguardanti l'applicazione del prelievo supplementare, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce anche della sussistenza del danno, ai sensi dell'art. 2 sexies, d.l. n. 63/2005, conv. con legge n. 109 /2005.

Il collegio ritiene assolutamente condivisibile la motivazione con la quale il giudice di prime cure ha respinto anche sotto tale profilo l'eccepito difetto di giurisdizione contabile. L'ambito della giurisdizione attribuita al giudice amministrativo riguarda, infatti, le controversie relative alla legittimità dei provvedimenti applicativi della quota di riferimento individuale e determinativi del quantum del prelievo, ma non certo la responsabilità erariale per il mancato versamento di tale prelievo.

2.8) Il difetto di giurisdizione è stato articolato anche sotto un ulteriore profilo basato sulla considerazione che la domanda attrice sarebbe volta ad ottenere non il risarcimento del danno da omesso versamento del prelievo, ma il recupero del prelievo supplementare non versato; attività di recupero, mediante la riscossione coattiva, che spetta, ai sensi dell' art.1, comma 9,

legge 119/2003 alle regioni, titolari di un potere di controllo.

Anche sotto tale profilo, il motivo è privo di pregio, poiché, come sostenuto dal primo giudice con argomentazione esaustiva e sorretta da puntuali richiami normativi, la tesi difensiva appare la conseguenza di una inammissibile sovrapposizione di piani diversi, quello dei rapporti tra produttori eccedentari e l'AGEA, cui è attribuito il potere di procedere alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e quello della responsabilità del primo acquirente per l'omesso versamento.

3) Con il secondo motivo gli appellanti Crippa e Barberis hanno impugnato il capo della sentenza con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione nel presupposto dell'efficacia interruttiva spiegata dalla costituzione di parte civile nel processo penale, al riguardo argomentando il Crippa che l'interruzione opererebbe solo a vantaggio dell'amministrazione danneggiata e non della Procura contabile stante la reciproca autonomia delle due azioni e l'esclusività dell'azione contabile, mentre il Barberis ha escluso l'efficacia interruttiva nei suoi confronti per non essere stato parte nel processo penale e perché la solidarietà opera solo nell'ambito dei rispettivi periodi.

Il motivo è privo di pregio.

Il collegio non intende discostarsi dall'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza contabile (ex plurimis sez. I n.565/2011, Sez. II n. 41/2017, Sez.III n.355/2018, SSRR. n 8/QM/2004) che attribuisce efficacia interruttiva alla costituzione di parte civile nel processo penale anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti (oltreché, naturalmente, dell'Amministrazione danneggiata); efficacia che, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., permane fino al momento in cui passa in giudicato, la sentenza

definitoria del processo, dato che la volontà interruttiva dell'attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio.

Né potrebbe essere utilmente invocata la diversità delle due azioni, tenuto conto che il Procuratore contabile agisce nell'interesse dell'amministrazione danneggiata a vantaggio della quale chiede che sia pronunciata la condanna, e a cui favore, ove intervenga detta condanna, ai sensi dell'art 212, comma 3 c.g.c. viene spedito il titolo in forma esecutiva.

Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che la Procura contabile ha acquisito la consapevolezza del danno derivante dal mancato versamento sin dal 2006 a seguito di informativa della Guardia di finanza che ha portato all'apertura di un'istruttoria, V. 2006/01374, esitata nel giudizio instaurato, previa rituale notificazione dell'invito a dedurre in data 6 giugno 2008, nei confronti dei medesimi soggetti per l'annualità 2006/2007 e definito con sentenza passata in giudicato; così individuato il dies a quo, ne deriva che il diritto di azione della Procura contabile non si era ancora prescritto quando nell'ambito del processo penale, a seguito del rinvio a giudizio del 18 marzo 2010, l'AGEA si è costituita parte civile con la richiesta di risarcimento del danno di € 100.530.680,10.

Considerato l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile nel processo penale sino alla conclusione del giudizio con la sentenza della Cassazione n. 897/2015, l'invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro, notificato in data 16 giugno 2015, risulta essere stato emesso tempestivamente.

Ritiene il collegio, che la sentenza impugnata abbia correttamente esteso, ai sensi dell'art.1310 cc. l'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile

anche nei confronti del Barberis, che non era stato parte nel processo penale.

Tale circostanza, già eccepita in primo grado e riprodotta con l'atto di appello, non è dirimente ove si consideri che la costituzione in mora era stata effettuata, nei confronti del suo condebitore solidale la Latteria s.c.a.r.l. (cfr. sen n. 857/2015).

Ed invero, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggiati in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., condizione necessaria e sufficiente per l'applicabilità dell'art.1310 c.c. è l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.(Cass n.22164/2019); requisito, questo, che non difetta nel presente giudizio in cui la contestazione di responsabilità nei confronti della società cooperativa e del suo amministratore pro-tempore, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è, e non potrebbe che essere, unica.

4) Nel merito, la causa non è matura per la decisione rendendosi necessari approfondimenti istruttori su cui il collegio dispone con separata ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, non definitivamente pronunciando

DICHIARA

la giurisdizione del giudice contabile

RIGETTA

l'eccezione di prescrizione.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020.

